

SENTENZA CORTE CASSAZIONE
20 febbraio 2025, n. 6989

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Presidente:

Giuseppe SANTALUCIA

Rel. Consigliere:

Stefano APRILE

ha pronunciato la seguente

Sentenza

Ritenuto in fatto

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza pronunciata all'esito del giudizio abbreviato dal Tribunale di Civitavecchia in data 5 dicembre 2023, ha confermato la condanna di A. A. per i reati di detenzione e porto di un'arma clandestina (art. 23 legge 18 aprile 1975, n. 110 - capo A), di detenzione e porto di tre pistole e un silenziatore (artt. 81 cpv. cod. pen., 2, 4 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 - capo B), di detenzione di un silenziatore (art. 2 e 7 l. 2 ottobre 1967, n. 895 - capo C), di detenzione e porto di tre ordigni esplosivi (art. 2 l. 2 ottobre 1967, n. 895 - capo D), di detenzione di sostanza stupefacente (art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, TU Stup. - capo E), di falso in certificazioni amministrative con riguardo a quattro documenti di identità (artt. 81 cpv. 477 e 482 cod. pen. - capo F), così riqualificata l'originaria contestazione ex art. 497-bis cod. pen., di detenzione di segni distintivi (artt. 81 cpv., 497-ter cod. pen. capo G), di falso in certificazioni amministrative con riguardo a due certificati di attribuzione del codice fiscale (artt. 81 cpv. 477 e 482 cod. pen. - capo H), di ricettazione di una pistola clandestina (art. 648 cod. pen. - capo J), di ricettazione di una pistola clandestina (art. 648 cod. pen. - capo L) e di detenzione di munizioni (artt. 81 cpv. 697 cod. pen. capo N), rideterminando il trattamento sanzionatorio in quattro anni e sei mesi di reclusione ed euro 4.700 di multa.

2. Ricorre A. A., a mezzo del difensore avv. Luca Spaltro, che chiede l'annullamento della sentenza impugnata, denunciando la violazione di legge, in relazione alla qualificazione giuridica del capo D), e il vizio della motivazione poiché, trattandosi di tre bombe-carta costruite artigianalmente, difetta la micidialità, in quanto si tratta unicamente di materiale esplodente che rientra nella previsione dell'articolo 678 cod. pen.

Del resto, il giudice di merito si è limitato a dare atto che la capacità distruttiva e quella lesiva dipendono dalla distanza, così dovendosi escludere la intrinseca natura di esplosivo.

3. Il Procuratore generale ha depositato una memoria con la quale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

4. Il difensore ha depositato in data 9 gennaio 2025 una memoria di replica alle conclusioni del Procuratore generale, con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso, che riguarda unicamente la qualificazione giuridica del capo D), è infondato.

2. La giurisprudenza di legittimità ha recentemente ribadito che "nella categoria delle "materie esplodenti" indicata nell'art. 678 cod. pen. rientrano quelle sostanze prive di potenzialità micidiale sia per la struttura chimica, sia per le modalità di fabbricazione, dovendo invece essere annoverate nella diversa categoria degli "esplosivi" - la cui illegale detenzione è sanzionata dall'art. 10 della legge n. 497 del 1974 - quelle sostanze caratterizzate da elevata potenzialità, le quali, per la loro micidialità, sono idonee a provocare un'esplosione con rilevante effetto distruttivo" (Sez. 1, n. 12767 del 16/02/2021, Salvi, Rv. 280857 - 01).

Il richiamato e condiviso orientamento giurisprudenziale è assolutamente consolidato, tanto che trova la sua più precisa formulazione in alcune decisioni degli anni '90 del secolo scorso, nelle quali si è chiarito che "in tema di armi e materie esplodenti, l'ambito di applicabilità dell'art. 678 cod. pen. è limitato - oltre ad alcune ipotesi residuali non ricadenti per mancanza di una espressa previsione sotto l'impero di una normativa speciale - alle condotte aventi a oggetto le materie esplodenti che, in rapporto alle circostanze del caso concreto, non presentino il carattere della "micidialità"; quest'ultimo carattere è insito nella sottospecie delle materie esplodenti rappresentata da quei composti chimici, o miscugli di composti chimici, specificamente fabbricati e manipolati allo scopo di produrre effetti detonanti, deflagranti o dirompenti per impiego bellico o civile, indicati comunemente come esplosivi: siffatta situazione può peraltro determinarsi anche quando non si tratti propriamente di esplosivi, vale a dire di materie appositamente studiate e realizzate per cagionare con il loro uso conseguenze devastanti, bensì di materie che in determinate condizioni ambientali, di cui il detentore sia consapevole, possono acquisire la stessa potenzialità lesiva" (Sez. 1, n. 6959 del 09/04/1997, Lucenti, Rv. 208255 - 01; nella fattispecie, la Corte di merito - riformando la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto la sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 10 della legge 14 ottobre 1974 n. 497 - aveva qualificato il fatto della detenzione di 50 "cipolle" e 70 "tracchi ad otto girate" come violazione dell'art. 678 codice penale. La Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima e in accoglimento del ricorso proposto dal Procuratore generale, ha annullato con rinvio

l'impugnata decisione, osservando che la tipologia degli oggetti detenuti dall'imputato e sottoposti a sequestro, il loro numero rilevante, la concentrazione in un unico contenitore - elementi minuziosamente descritti nella sentenza di primo grado - avrebbero dovuto indurre la Corte d'Appello a compiere una valutazione della condotta dell'imputato stesso, eventualmente anche con l'ausilio della perizia tecnica richiesta dalla difesa, che tenesse conto non tanto della destinazione apparentemente ludica delle "cipolle" e dei "tracchi", quanto piuttosto della entità dei danni a cose e persone che un'eventuale esplosione simultanea degli ordigni avrebbe potuto causare).

Con riguardo, poi, alla cd. bomba-carta, la giurisprudenza ha precisato che "la bomba-carta, per la limitata carica esplosiva, va, di regola, ricompresa fra le "materie esplodenti", onde l'omessa denuncia all'Autorità della sua detenzione integra la contravvenzione di cui all'art. 679 cod. pen. in relazione all'art 47 T.U.L.P.S., salvo che, per la natura e quantità della carica esplosiva e per le modalità di confezionamento, possa avere un effetto dirompente e diventare un congegno esplosivo, la cui detenzione è punita a norma dell'art. 2, legge 2 ottobre 1967, n. 895" (Sez. 3, n. 25623 del 17/04/2018, Ghiani, Rv. 273353 - 01).

3. I giudici di merito si sono attenuti agli insegnamenti di questa Corte regolatrice, evidenziando che sono stati rinvenuti tre ordigni, del peso complessivo di chilogrammi 1, 5 contenuti all'interno di un fusto in metallo dentro il quale si trovavano pure le armi e le munizioni descritte nei restanti capi di imputazione.

Nello specifico, facendo riferimento a quanto accertato dalla Squadra Artificieri e Antisabotaggio dei Carabinieri, i giudici di merito hanno sottolineato che gli ordigni erano dotati di un buon potere distruttivo sulle cose e di capacità lesiva sul corpo umano, ovviamente da considerare in relazione alla distanza, concludendo che si tratta di oggetti in grado di danneggiare cose e offendere persone vicine al luogo di deflagrazione.

3.1. Il primo giudice, per parte sua, aveva opportunamente evidenziato che non si tratta di materiale pirotecnico e che in ogni caso le modalità di confezionamento, il quantitativo e la concentrazione in un ambiente angusto (fusto metallico all'interno di un veicolo) costituiscono pericolo per le persone e per le cose, assumendo quindi la caratteristica della micidialità (Sez. 1, n. 50925 del 19/07/2018, Luongo, Rv. 274477 - 01, ha affermato che "integra il delitto di illegale detenzione di esplosivi, e non la contravvenzione di detenzione abusiva di materie esplodenti, la condotta avente ad oggetto materiali pirotecnici, non micidiali se singolarmente considerati, che in determinate condizioni - quali l'ingente quantitativo, il precario confezionamento, la concentrazione in ambiente angusto, la prossimità a luoghi frequentati - costituiscono pericolo per persone o cose, assumendo nell'insieme la caratteristica della micidialità"; fattispecie relativa all'occultamento in un box, senza cautele da innesco occasionale, di venticinque manufatti del tipo bomba-carta, per un peso complessivo di kg. 2, 7, di incerta provenienza).

3.2. Si tratta di una valutazione di merito, solidamente ancorata alle risultanze processuali, che in ricorso omette completamente di criticare, insistendo nella prospettazione difensiva della diversa qualificazione giuridica.

Ciò conduce alla infondatezza del ricorso.

4. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

Per questi motivi

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2025.

*Il Presidente: SANTALUCIA
Il Consigliere estensore: APRILE*

Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2025.

Il Funzionario Giudiziario